

N. 63/06 SENT.N. 131/e/03 R.G.N. 181/06 CRONN. 08/06 REP.**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****IL GIUDICE DI PACE DI PORRETTA TERME**

Avv. Carlo Francesco Tombolini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento n. 131/C/03 del Ruolo Generale Affari Contenziosi promosso da:

MICONI FABIO rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Luca Ghelfi e Augusto Bonazzi in forza di mandato speciale conferito a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliato in Bologna, via Caprarie 7, presso lo studio dell'avv. Augusto Bonazzi

ATTORE**CONTRO**

ZURIGO ASSICURAZIONI SPA in persona del suo legale rappresentante pro tempore Guido Gusella, rappresentati e difesi dall'avv. Jader Ritrovato, per delega in calce agli atti di citazione notificati, ed elettivamente domiciliati in Bologna, Mura di Porta Saragozza n. 4, presso lo studio dell'avv. Jader Ritrovato.

e

NERI DIVIO, contumace**CONVENUTI****CONCLUSIONI Per l'attore Miconi Fabio**

"Voglia l'Ili.mo sig. Giudice di Pace adito, ogni istanza reietta e disattesa

In via principale

Previo accertamento della responsabilità esclusiva del sig. Neri Divio nella causazione del sinistro

stradale avvenuto in data 18/01/02 alle ore 11.00 circa in località Castiglione dei Pepoli, condannare il predetto in solido con la Zurigo Ass.ni spa - in persona del legale rappresentante pro tempore- al pagamento in favore del sig. Miconi Fabio, a titolo di risarcimento per i danni subiti dall'attore, della somma di euro 12.000,00 - pari al valore dell'autocarro di proprietà dello stesso (modello Iveco tg. AP401MH) alla data del sinistro- o in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre ai costi di immatricolazione di un nuovo automezzo ed ogni altro danno inerente e conseguente, interessi legali dalla data del sinistro al saldo e rivalutazione monetaria, il tutto comunque entro i limiti di competenza del Giudice adito.

In via subordinata

Previo accertamento della responsabilità concorrente del sig. Neri Divio, ai sensi e per gli effetti dell'art 2054 c.c. II comma, condannare il predetto in solido con la Zurigo Ass.ni spa - in persona del legale rappresentante pro tempore- al pagamento in favore del sig. Miconi Fabio, della somma di euro 6.000,00 - pari alla metà del valore dell'autocarro di proprietà dello stesso (modello Iveco tg. AP401MH) alla data del sinistro- o in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre ai costi di immatricolazione di un nuovo automezzo ed ogni altro danno inerente e conseguente, interessi legali dalla data del sinistro al saldo e rivalutazione monetaria.

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa."

Per la convenuta Compagnia Assicurativa Zurigo S.p.A.

Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, RESPINGERE la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre 10% ex art. 15 T.P., 2% CPA 20% IVA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 11 agosto 2003 Miconi Fabio, conveniva dinanzi a questo Giudice La Compagnia Assicurativa Zurigo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, e il sig. Neri Devio.

L'attore esponeva che il giorno 18/01/2002 giunto in località Castiglione dei Pepoli con il proprio autocarro Iveco, veniva urtato dall'autocarro Fiat Iveco di proprietà e condotto dal sig. Neri Divio perché nell'effettuare una curva verso sinistra, il convenuto invadeva la corsia opposta di marcia.

Concludeva pertanto chiedendo che, accertata la responsabilità di Neri Devio nella causazione dell'evento, i convenuti fossero condannati in solido al risarcimento dei danni cagionati.

Neri Divio e la Zurigo Assicurazioni S.p.A., costituitisi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria, chiedevano che la domanda fosse rigettata.

I convenuti sostenevano che la responsabilità del sinistro fosse da addebitarsi esclusivamente all'attore il quale affrontando la curva destrosa a circa 50/60 km/h e deviando ancora bruscamente verso destra, si trovava con la parte sinistra dell'autocarro inclinata ad urtare la parte superiore della centina dell'autocarro Iveco del sig. Neri.

La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti, con l'assunzione delle prove testimoniali

e l'espletamento della CTU, e veniva trattenuta a sentenza all'udienza del 13/10/2005 sulle conclusioni riportate nei rispettivi scritti difensivi depositati in pari data.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Anzitutto occorre esaminare la questione relativa all'intervenuta decadenza da parte del convenuto della propria prova testimoniale con riferimento alla teste Draghetti Alessandra. E' onere della parte provvedere alla tempestiva notifica nei termini di cui all'art. 103 disp. att. C.P.C.. Non è stata fornita alcuna prova convincente da parte convenuta dei giusti motivi, di cui all'art 104 disp. att. C.P.C., pertanto deve essere dichiarata la decadenza della prova di Zurigo assicurazioni spa ai sensi del citato art 104 disp. att. C.P.C..

Nel merito risulta sufficientemente provata la totale responsabilità del Neri nella causazione del sinistro de quo. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale: "Il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale di cui all'art. 5 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, conv. nella L. 26 febbraio 1977, n. 39, quando è sottoscritto dai conducenti coinvolti ed è completo in ogni sua parte, così da consentire la ricostruzione della dinamica e delle conseguenze dell'incidente, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, e come tale superabile con prova contraria, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso. Nei confronti dei conducenti, invece, il suddetto modulo ha valore di confessione stragiudiziale resa all'altra parte e, a norma dell'art. 2735 c. c., produce i medesimi effetti della confessione giudiziale (Cfre ex

multis Cass. 01 giugno 2004, n. 10487; ;Cass. 21 febbraio 2003, n. 2659; Cass. 1 luglio 2002, n. 9548). Ne caso di specie il cid in atti, la cui sottoscrizione da parte di entrambi i conducenti è incontestata, pone a carico di Zurigo assicurazioni spa un presunzione iuris tantum che la compagnia assicuratrice non è riuscita a vincere. Infatti anche dalla ricostruzione del sinistro effettuata dal CTU sulla base delle dichiarazioni del Miconi e del Neri risulta l'invasione da parte di quest'ultimo della carreggiata percorsa dall'attore. Il punto della carreggiata dove è avvenuta la collisione (all'uscita di una curva per il veicolo condotto dall'attore) risultante dal cid e dalla CTU rendeva ha reso imprevedibile l'ostacolo e quindi risulta superata la presunzione di cui all'art.2054 C.C.. Tenuto conto della possibilità di effettuare le riparazioni risultante dall'elaborato peritale del Geom. Fiumi i danni patiti dall'attore andranno liquidati come segue: euro 6.900,00 per i danni riportati dal veicolo Fiat Daily; euro 1.476,00 per fermo tecnico tenuto conto delle vigenti tariffe applicate dalle agenzie di noleggio furgoni per un periodo di dieci giorni. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni istanza eccezione e deduzione respinta, così decide:

1. Accoglie la domanda attorea e e per l'effetto condanna, in solido, la Compagnia Assicurativa Zurigo Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, e Neri Divio al pagamento a favore di Miconi Fabio

della somma di euro 8.376,00 come sopra determinata oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al saldo compensativi del maggior danno;

2. Condanna i convenuti in solido a rimborsare agli attori le spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 3.001,98 di cui euro 1.450,00 per onorari, euro 1.351,00 per diritti, euro 200,98 per spese, oltre a spese generali ex art. 15 D.M. 5 ottobre 1994 n. 595 ed accessori come per legge, nonché al pagamento della CTU che liquida in euro 587,93.

Porretta Terme, 1 marzo 2006.

IL CANCELLIERE C1
Flavio Castagnoli

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Carlo Francesco Tombolini

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
PORRETTA TERME

Depositato in cancelleria

Oggi - 2 MAR. 2006

IL CANCELLIERE C1
Flavio Castagnoli

Richiedente _____
n. 3 copia/n. 6 facciate
 autentiche semplici
 urgenti non urgenti
Diritti € 18,60
In marche Bolli € _____
Richiesta 09-03-06
Ritiro _____





UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PORRETTA TERME

E' copia conforme all'originale che si rilascia, munita della seguente formula esecutiva di prima edizione a richiesta dell'Avv. L. CHELPI A. BONAZZI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza ed a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Porretta Terme, **13 MAR. 2006**



IL CANCELLIERE B3
Adriano Guglielmi